

COVID-19 - Decreto Legge 4 febbraio 2022 n. 5

Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce norme su frequenza scolastica e green pass **in vigore da sabato 5 febbraio**.

Green Pass

La certificazione verde (Green Pass) rilasciata dopo la dose di richiamo ha durata illimitata. Alle persone guarite dopo aver completato il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) o dopo la dose di richiamo (booster) verrà rilasciata la certificazione verde con durata illimitata e senza necessità di ulteriori vaccinazioni. Per chi ha il Green Pass rafforzato sono eliminate le restrizioni anche in zona rossa.

Scuola

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.

Nido e Scuola dell'infanzia

Fino a 4 casi di positività nella stessa classe le attività proseguono in presenza. Insegnanti, educatori ed educatrici dovranno indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultimo contatto con l'ultimo caso positivo.

E' obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare, o un test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo può essere attestato con autocertificazione

Dal quinto caso di positività nella stessa classe, accertato entro 5 giorni dal caso precedente, le attività didattiche sono sospese per 5 giorni. Per il rientro in presenza è obbligatorio un tampone con esito negativo.

Scuola primaria

Fino a 4 casi di positività nella classe l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni, con più di 6 anni di età, per 10 giorni.

È obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e dopo 5 giorni dalla data dell'ultimo contatto, se ancora sintomatici. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo può essere attestato con autocertificazione.

Dal quinto caso, accertato entro cinque giorni dal caso precedente:

- per chi ha concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o è guarito da meno di 120 giorni, o è guarito dopo aver completato il ciclo vaccinale, oppure ha effettuato la terza dose, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per 10 giorni;
- per gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata (DID) per 5 giorni. Per il rientro in presenza è obbligatorio un tampone con esito negativo e l'obbligo di indossare per i successivi 5 giorni le mascherine FFP2, se di età superiore a 6 anni.

Scuola secondaria di I e II grado

Con un caso di positività nella classe l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti, per 10 giorni.

Con due o più casi di positività, accertati entro cinque giorni dal caso precedente:

- per chi ha concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o è guarito da meno di 120 giorni, o è guarito dopo aver completato il ciclo vaccinale, oppure ha effettuato la terza dose, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 per 10 giorni;
- per gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata (DID) per 5 giorni. Per il rientro in presenza è obbligatorio un tampone con esito negativo e l'obbligo di indossare per i successivi 5 giorni le mascherine FFP2.

Trasporto scolastico

Fino al 31 marzo gli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado potranno utilizzare i mezzi di trasporto scolastico dedicato solo se indossano le mascherine FFP2 e nel rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico.

Circolazione stranieri in Italia

A coloro che provengono da uno Stato estero, nel caso in cui siano trascorsi più di 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore).

Il testo integrale del decreto legge è consultabile qui:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg>

Allegati

 [Scheda ANCI Toscana dl5/2022](#) 504 KB